



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo

CIRCOLARE N. 35/07

Prot. n. M/6326/50-17
(All. n. 5)

Roma, 21 settembre 2007

- AI SIGG. PREFETTI **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA **AOSTA**

e, p.c.

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
- ALL'AGENZIA DEL DEMANIO **ROMA**



Ministero dell' Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

OGGETTO: Nuovo sistema di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativi per violazione al codice della strada.

Premessa.

Il principio ispiratore della riforma degli articoli 213 e seguenti del decreto legislativo 285/1992, come in più occasioni ricordato, è da ricercare nella necessità di ridurre gli ingenti esborsi che la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni al codice della strada hanno causato alle casse dell'Erario.

Tale situazione, giunta a livelli preoccupanti, è stata determinata non solo dai lunghi tempi per la definizione dei procedimenti sanzionatori, ma anche dalle notevoli



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

difficoltà procedurali ed operative riscontrate per la vendita o per la radiazione dei suddetti beni.

Di qui l'articolo 38 del d. l. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003, che ha introdotto una profonda modifica delle procedure di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati in via amministrativa per violazioni in materia di circolazione stradale.

La disposizione prevede che il bene sottoposto alla misura cautelare del sequestro o alla sanzione accessoria del fermo debba essere affidato al proprietario, al trasgressore ovvero ad uno degli altri obbligati in solido ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada. Solo in casi particolari (ad es. se l'avente diritto si rifiuta di assumere la custodia, se il trasgressore è un minorenne e il genitore è irrintracciabile ecc) il veicolo viene consegnato, direttamente dagli organi che hanno proceduto al sequestro o al fermo, ad un soggetto, il custode acquirente, la cui individuazione è effettuata con le procedure di cui all'articolo 214-bis del Codice della strada, che provvede al recupero e alla custodia del bene e si impegna, qualora sussistano le condizioni, al suo acquisto.

A questo stesso soggetto, poi, è previsto vengano alienati anche i veicoli confiscati, affidati al momento del sequestro al proprietario.



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Le modalità per l'espletamento del servizio di recupero e custodia, nonché quelle per l'acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca, sono regolate convenzionalmente. Per evitare difformità di applicazione tra i diversi ambiti territoriali, questa Amministrazione e l'Agenzia del Demanio hanno, quindi, provveduto ad elaborare uno schema di contratto (all. 1) che, debitamente integrato per gli aspetti collegati ad ogni provincia, dovrà essere sottoscritto dal Prefetto, dal Direttore della Filiale dell'Agenzia del Demanio e dal custode-acquirente aggiudicatario del servizio.

Nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia, il contratto impegna il custode-acquirente ad eseguire a perfetta regola d'arte, e senza soluzione di continuità, il servizio di recupero e custodia dei veicoli oggetto dei suddetti provvedimenti sanzionatori, nonché ad acquistare gli stessi ove sussistano le condizioni normativamente previste.

§§§

La norma sancisce, poi, che *"con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di*



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

e per gli Uffici Territoriali del Governo

comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure" connesse al nuovo sistema.

In attuazione di tale disposto normativo, questa Amministrazione e l'Agenzia del Demanio hanno adottato il provvedimento che si allega (all. 2), nel quale, oltre a individuare le principali comunicazioni tra gli uffici interessati, si stabilisce che le

stesse siano effettuate in via telematica, utilizzando il sistema informativo SIVES, a ciò predisposto dall'Agenzia del Demanio, d'intesa con questo Ministero.

Il programma, a cui hanno accesso gli organi di polizia stradale, le Prefetture, le Filiali dell'Agenzia del Demanio e i custodi-acquirenti, alimenta una banca-dati, consultabile dagli stessi, dove vengono registrate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati, fermati o confiscati.

L'accesso al sistema è vincolato al rilascio di appositi codici, per ottenere i quali è necessario accreditarsi collegandosi al sito : www.sives.it/registrazione.

A tal fine, si precisa che per gli organi di polizia l'accredito dovrà effettuarsi per il tramite delle Prefetture competenti. Per le sole Prefetture l'accesso alla procedura può avvenire per il tramite del sito INTRANET: dainet.interno.it nel menù "Banche Dati Esterne" al collegamento S.I.Ve.S..



Ministero dell' Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Per la descrizione degli aspetti operativi connessi all'uso del sistema sono stati predisposti, per ciascun utente, degli appositi manuali, accessibili sul sito www.sives.it, ai quali si rinvia.

§§§

Ciò premesso, l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione a livello provinciale del custode, l'elaborazione di uno schema di contratto tipo, nonché l'adozione del decreto dirigenziale sulla comunicazione consentono oggi di dare completa attuazione al prescritto sistema.

Per quest'anno, tuttavia, l'avvio delle nuove procedure interesserà solo le province, di cui all'allegato elenco (all. 3), nelle quali è prevista la stipula dei contratti con i custodi-acquirenti.

Nelle altre province, al momento, si continuerà ad applicare il regime previgente.

§§§



Ministero dell' Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Per la particolare complessità delle procedure e per l'impegno e le connesse responsabilità che verranno a ricadere sulle SS.LL, si ritiene a questo punto opportuno analizzare le diverse fasi del procedimento. Ciò al fine di evidenziare, in particolare, gli specifici adempimenti delle Prefetture risultanti dal contratto e, per quanto attiene alle comunicazioni tra gli Uffici coinvolti, dal decreto dirigenziale adottato ai sensi dell'art. 213, co. 2-bis, ult. periodo del CdS.

VEICOLI SEQUESTRATI

L'art. 213, co. 1, CdS stabilisce che *"Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione"*.

Il veicolo sequestrato deve essere affidato in custodia al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (cfr. art. 213 co. 2).



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Solo nel caso in cui il proprietario o uno degli altri soggetti obbligati si rifiutino ovvero non abbiano i requisiti per assumere la custodia, il veicolo viene affidato al custode-acquirente convenzionato.

Questa fase è di stretta competenza degli organi di polizia stradale, le cui attività, concernenti le modalità di applicazione della misura cautelare, la scelta del custode, nonché la redazione del verbale di sequestro contenente tutti i dati sul custode, sul luogo in cui viene depositato il veicolo e sullo stato dello stesso, sono oggetto di una dettagliata circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

1. Veicoli sequestrati affidati al custode-acquirente.

1.1 Avvio della procedura di cessione.

Nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato affidato al custode-acquirente, l'organo di polizia provvede, con il verbale di sequestro, ad invitare il proprietario all'assunzione



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

della custodia entro dieci giorni, avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, si provvederà all'immediato trasferimento in proprietà del veicolo al custode-acquirente.

Accertato il mancato intervento dell'avente diritto nei dieci giorni dalla notifica del verbale e dell'avviso, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto perché provveda alla cessione (v. art. 213 co. 2-quater).

E' appena il caso di evidenziare come, proprio per le finalità di contrazione del debito pubblico, sottese alla modifica del sistema, l'aver lasciato trascorrere invano il suddetto termine di dieci giorni venga ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo. E ciò indipendentemente dall'esito dell'eventuale impugnazione dell'accertamento dell'illecito.

Ricevuti gli atti e verificatane la correttezza, quindi, la Prefettura avvia le procedure per l'alienazione.

Le modalità di cessione del bene, come d'altronde tutti i rapporti intercorrenti con il custode-acquirente, già indicati nel capitolato di gara per l'aggiudicazione del servizio, sono nel dettaglio regolati nello schema di contratto-tipo che, per ogni provincia, viene stipulato tra il Prefetto, il Direttore della Filiale dell'Agenzia del



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Demanio competente ed il soggetto aggiudicatario del servizio, individuato ai sensi dell'art. 214-bis CdS.

1.2 Valutazione.

Per effettuare la cessione del bene è necessario che lo stesso venga valutato.

A questo proposito, l'Amministrazione dell'Interno ha stipulato una convenzione con l'Agenzia del Demanio, che impegna quest'ultima, dietro corrispettivo, a fornire, su richiesta di ogni Prefettura, i seguenti servizi:

- individuazione dei veicoli da rottamare e di quelli da reimmettere in circolazione e conseguente definizione dei relativi corrispettivi economici da richiedere al custode-acquirente;
- verifica delle eventuali, motivate, richieste di revisione delle valutazioni già effettuate, avanzate dal custode-acquirente;
- assistenza tecnico-estimativa nelle controversie giudiziarie promosse dall'ex proprietario del veicolo nei confronti del Ministero dell'Interno.

La valutazione viene effettuata secondo le modalità indicate nel capitolato di gara e agli artt. 8, 9 e 10.4 del contratto-tipo.

La procedura ha inizio con la richiesta della Prefettura all'Agenzia del Demanio della stima del veicolo da trasferire in proprietà.



Ministero dell' Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

A tal fine, la Prefettura trasmette i dati contenuti nella "scheda descrittiva dello stato del veicolo" allegata al verbale di sequestro, nonché le cinque fotografie previste dall'art. 8 del contratto-tipo (se allegate al verbale), utilizzando il programma informatico S.I.Ve.S.

L'Agenzia del Demanio fornisce la valutazione entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi di forza maggiore, impedimenti o ritardi ad essa non imputabili.

Nel caso, poi, che il custode-acquirente richieda la revisione delle valutazioni già effettuate, la Prefettura è tenuta a comunicare all'Agenzia del Demanio le argomentazioni addotte dallo stesso (cfr. art. 10.4 del contratto-tipo).

Tutte le comunicazioni avvengono attraverso il programma informatico S.I.Ve.S.. Per la procedura da attivare si rinvia alla apposita sezione del manuale operativo "Prefetture".

1.3 Cessione della proprietà.

Una volta pervenuta la valutazione, il Prefetto, nel più breve tempo possibile, controllata l'assenza di gravami sul bene (ipoteca, fermo "fiscale"...), adotta il provvedimento di trasferimento della proprietà del veicolo sequestrato al custode-acquirente. Al riguardo si è ritenuto opportuno predisporre due distinti schemi di



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

provvedimento di cessione che tengano conto della successiva destinazione del bene (reimmissione in circolazione ovvero rottamazione) (All. 4 e 5).

In questa fase la tempestività è essenziale, in quanto finalizzata ad evitare possibili contestazioni sul prezzo di cessione del bene, in considerazione della sua rapida svalutazione sul mercato.

Il corrispettivo dell'alienazione deve essere versato dall'acquirente su un apposito conto corrente postale dedicato, istituito, a cura della Banca d'Italia, presso ciascuna sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Maggiori indicazioni sull'apertura del citato conto corrente e sulle operazioni contabili saranno oggetto di una specifica circolare, con la quale verranno fornite anche le istruzioni per la sottoscrizione del contratto.

Del versamento, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, il custode-acquirente deve dare alla Prefettura comunicazione tempestiva (cfr. art. 10.1 del contratto-tipo).

1.4 Destinazione della somma ricavata dalla cessione.

La somma ricavata dall'alienazione resterà depositata presso il suddetto conto corrente fino alla definizione del procedimento sanzionatorio in relazione al quale è stato disposto il sequestro (v. art. 213, co. 2-quater, 5° periodo).



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Qualora il procedimento si concluda con la conferma in via definitiva dell'illecito, la Prefettura procede alla confisca della somma e al versamento della stessa al Capo VII, Capitolo 2650, codice tributo 134T "ENTRATE DA ALIENAZIONE VEICOLI AI SENSI DEL D. LGS. 285/92- CUSTODI ACQUIRENTI".

Laddove, invece, l'accertamento dovesse risultare illegittimo, la somma e gli interessi maturati dovranno essere restituiti all'avente diritto (v. art. 213, co. 2-quater, 6° periodo).

1.5 Anticipazioni per il servizio di recupero e custodia a favore del custode-acquirente.

La Prefettura anticipa le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al custode-acquirente, qualsiasi sia l'organo accertatore precedente (art. 213 co. 2-ter).

Queste, calcolate in base alle tariffe ed ai criteri fissati nel contratto (v. art. 5.1 contratto-tipo), saranno pagate entro 90 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione, effettuata, per quanto attiene al recupero, dall'organo accertatore che ha richiesto il servizio (art. 6 contratto-tipo).



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Dalla notifica del provvedimento di trasferimento in proprietà del veicolo, cessa comunque qualsiasi onere o spesa a carico dello Stato (art. 213, co. 2-quater, 4° periodo).

2. Veicoli sequestrati e affidati al proprietario.

2.1 Adozione del provvedimento di confisca.

Nel caso in cui sia stato disposto il sequestro del veicolo e l'affidamento in custodia al proprietario, ovvero ad uno dei soggetti obbligati in solido ex art. 196 CdS. (cfr. art. 213 co. 2), il Prefetto, verificata la legittimità dell'accertamento dell'illecito, da cui dipende l'adozione della misura cautelare, adotta il provvedimento di confisca.

Al fine di consentire, in tempi brevi, la corretta applicazione del dettato legislativo e l'attivazione di tutte quelle operazioni connesse al recupero e alla vendita del bene, la Prefettura dà notizia del provvedimento di confisca all'Agenzia del Demanio, contestualmente alla notifica dello stesso al proprietario.



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Tale comunicazione, come meglio specificato nel relativo decreto dirigenziale, deve essere completa e puntuale e deve avvenire in via telematica, utilizzando il sistema informativo SIVES di cui già si è detto.

2.2 Definitività della confisca.

Anche dell'accertata definitività della confisca la Prefettura è tenuta a dare comunicazione alla Filiale dell'Agenzia del Demanio, attestando altresì l'assenza di gravami. I tempi e i termini della trasmissione sono specificati nel decreto dirigenziale.

Al riguardo si evidenzia la necessità di un tempestivo espletamento di tali adempimenti, in quanto, fino alla data di ricezione delle prescritte informazioni, le spese di custodia restano a carico della Prefettura.

Il decreto dirigenziale, poi, prevede che la Prefettura comunichi l'avvenuta definitività della confisca anche al custode-acquirente, informandolo del termine entro il quale il veicolo confiscato dovrà essergli consegnato e trasmettendogli, altresì, copia del verbale di sequestro (art. 2.1 decr.dirig.). Ciò al fine di rendere edotto il custode-acquirente sui veicoli che gli verranno consegnati, nonché di consentire allo stesso di segnalare alla Filiale dell'Agenzia del Demanio competente il mancato



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

trasferimento del bene, con conseguente avvio, in tempi rapidi, delle procedure per il suo recupero coattivo.

Una volta che il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo, cessano gli adempimenti di diretta competenza delle Prefetture. La fase successiva, volta all'effettiva consegna del bene al custode-acquirente, vede coinvolti in prima linea gli organi di polizia che hanno proceduto al sequestro, su richiesta delle Filiali dell'Agenzia del Demanio.

Le Prefetture, in ogni caso, intervengono a garanzia del collegamento tra gli organi accertatori e le Filiali dell'Agenzia.

2.3 Trasferimento del veicolo confiscato a cura e spese del proprietario-custode.

"Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, [...], è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese ed in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis" (v. art. 213 co. 2-bis).

Dell'avvenuto trasferimento, il proprietario-custode deve dare notizia anche al Comando/Ufficio che a suo tempo ha proceduto al sequestro.



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

2.4 Recupero coattivo.

In caso di mancato trasferimento del veicolo dal proprietario-custode al custode-acquirente, l'Agenzia del Demanio richiede alla Prefettura di avviare le procedure di recupero coattivo. Quest'ultima incarica l'organo di polizia, che assisterà il custode-acquirente nelle operazioni di recupero del bene, informando la Filiale dell'avvenuta trasmissione della richiesta di assistenza.

In questa fase, estremamente delicata, è assolutamente necessario che le Prefetture individuino, d'intesa con tutti gli uffici interessati, le iniziative più opportune al fine di dare attuazione al dettato normativo.

VEICOLI FERMATI E VEICOLI DISSEQUESTATI

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 214 CdS, qualora il veicolo, depositato presso il custode-acquirente, non sia stato ritirato dal proprietario al termine del periodo di applicazione della sanzione accessoria del fermo, si seguono le procedure di cui al D.P.R. 189/2001, con alienazione del bene al custode-acquirente.



Ministero dell'Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
*Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo*

Gli adempimenti connessi alle procedure di affidamento in custodia, apposizione dei sigilli, notifica dell'invito al ritiro, restituzione al proprietario ovvero alienazione del veicolo fermato e non ritirato, sono di competenza degli organi di polizia, e risultano analiticamente decritti nella circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sopra richiamata.

Anche in questo caso, non emergono adempimenti specifici a carico delle Prefetture, salvo l'eventuale intervento a garanzia dello scambio di comunicazioni tra organi accertatori e Filiali dell'Agenzia del Demanio.

Nell'ipotesi di veicolo dissequestrato, depositato presso il custode-acquirente e non ritirato dall'avente diritto, invece, si applicano le normali procedure di cui al citato D.P.R. 189/01.

§§§

Nel confidare nel massimo impegno e nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL., al fine di assicurare la piena riuscita del nuovo sistema, si rinvia nel



Ministero dell' Inter no

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

e per gli Uffici Territoriali del Governo

dettaglio a quanto previsto dal contratto e dal decreto dirigenziale sulla comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Penta)

Repertorio n.

CONTRATTO
in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del
servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai
sensi dell'art. 214bis del D.Lgs. 30/04/1992 N. 285
Ambito provinciale di

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno (..), del mese di in, nella sede - Via, avanti a me delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'Art. 95 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta nomina del Prot. n. del, sono comparsi:

da una parte

il Dott., nella qualità di, in rappresentanza del Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di - codice fiscale n. – giusta delega del che si allega al presente contratto sotto la lettera "A";

e il Dott., nella qualità di, in rappresentanza della Agenzia del Demanio – Filiale - codice fiscale n. – giusta delega del che si allega al presente contratto sotto la lettera "B";

e dall'altra

il Sig., nato a, il e residente, per la carica, in – Via, il quale dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto nella qualità di Procuratore/Titolare/Legale Rappresentante/ecc. della Ditta, giusta documento di titolarità che si allega al presente contratto sotto la lettera "C" [nell'ipotesi: Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla, capogruppo mandataria, con sede in.....-Via, C.F./P.IVA e la/le Ditte mandanti

1)....., con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

2), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

3), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

4)

giusta quanto risulta dal mandato collettivo speciale di rappresentanza e dall'annessa procura, qui allegata in copia conforme all'originale sotto la lettera "C", stipulato in data al n. di Repertorio, dal Notar in]

E' stato, pertanto, da me accertato - sulla base dei sopra indicati documenti – che il Sig. ha la piena capacità di rappresentare e d'impegnare legalmente la Ditta [nell'ipotesi: le Imprese riunite].

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,

rinunciando con il mio assenso alla presenza di testimoni,

premettono

che il presente contratto ha per oggetto il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

che

per la suddetta circostanza, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio hanno ritenuto d'esperire l'appalto dei servizi previsti, mediante licitazione privata resa nota attraverso le pubblicazioni di rito e sul sito internet dell'Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it – sezione avvisi e bandi di gara) [nell'ipotesi: mediante trattativa privata per gli ambiti infraregionali risultati scoperti a seguito della citata procedura di gara];

che

in sede di licitazione privata [nell'ipotesi: trattativa privata] per l'individuazione dell'affidatario del servizio, ambito provinciale di, è stata dichiarata aggiudicataria la ditta/s.r.l./SpA/ecc. con sede in – Via [nell'ipotesi: l'Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla, capogruppo mandataria, con sede in - Via e la/le Ditte mandanti

1)....., con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

2), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

3), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

4) ...];

che

la ditta/s.r.l./SpA/ATI/ecc. ha potuto formulare l'offerta dopo aver preso conoscenza del Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto ed allegato al presente contratto sotto la lettera "D", ritenendo che definisse in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;

che

per effetto dell'aggiudicazione, la medesima ditta/s.r.l./SpA/ATI/ecc. ha espressamente manifestato la volontà d'impegnarsi a portare a termine il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel Capitolato Tecnico mercé costituzione della cauzione definitiva, a garanzia dell'esecuzione del servizio di che trattasi, mediante polizza fidejussoria;

che

la S.p.A. - con sede legale e Direzione Generale in - codice fiscale e partita IVA n..... - il giorno con atto n. si è costituita fideiussore nell'interesse della ed a favore del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio fino alla concorrenza di euro (€...../00) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva, allegata al presente contratto sotto la lettera "E", per farne parte integrante e sostanziale. Con l'allegato atto la S.p.A. – nel costituirsi fideiussore – ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Custode-acquirente fino ed obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che

la..... - con sede legale e Direzione Generale in -

..... - codice fiscale e partita IVA n. - il giorno
..... con atto n. ha aperto una linea di credito, a favore
della ditta/s.r.l./SpA/ATI/ecc. dedicata all'appalto e pari ad
euro duecentomila/00 (€ 200.000,00), allegato al presente contratto sotto la lettera
"F";

che

la ditta/s.r.l./SpA/ATI/ecc. ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa antimafia ha prodotto il certificato della C.C.I.A.A. della
provincia di, n. del (allegata
sotto la lettera "G");

che

la Documentazione amministrativa è conosciuta dalle parti e, anche se non
materialmente allegata, s'intende integralmente qui riprodotta e facente parte
integrante e sostanziale del presente contratto;

tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la
precedente narrativa – che dichiarano parte integrante del presente contratto –
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si deve intendere per:

1.1 - STAZIONI APPALTANTI: il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio;

1.2 - CONTRATTO: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi
richiamati;

1.3 - CUSTODE-ACQUIRENTE: la ditta/s.r.l./SpA/ecc. [nell'ipotesi:
l'Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla
capogruppo mandataria e la/le Ditte mandanti

1)....., con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

2), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

3), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

4) ...];

1.4 - CAPITOLATO TECNICO: il documento che definisce in particolare gli aspetti
contrattuali riguardanti: l'oggetto dell'appalto; la descrizione, forma e modalità
d'esecuzione del servizio; le disposizioni particolari riguardanti l'appalto e il
modo di valutare il servizio.

1.5 – ORGANO ACCERTATORE: l'organo di polizia che ha accertato la violazione.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il Dott. ed il Dott. – nelle qualità su espresse – affidano al Sig.
..... per conto della ditta/s.r.l./SpA/ecc.

[nell'ipotesi: *Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla*
capogruppo mandataria e la e la/le Ditte mandanti

1)....., con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

2), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

3), con sede in.....- Via C.F./P.IVA.....

4) ...]

l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e senza soluzione di continuità, del servizio
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro
amministrativo, fermo o confisca ai sensi degli artt. 213, 214 e 214bis del D.Lgs.
30/04/92 n. 285 nell'ambito territoriale della provincia di

Nell'eventualità che, durante il periodo d'esecuzione del contratto si verificano
variazioni (ampliamenti/riduzioni) degli ambiti territoriali della provincia di

..... l'Aggiudicatario provvederà, comunque, all'esecuzione del servizio, per tutti i Comuni compresi nella provincia alla data di stipula del presente contratto e farà riferimento, per esso, alle strutture (Prefetture e Filiali dell'Agenzia del Demanio) che saranno comunicate dalle Stazioni Appaltanti.

ART. 3 - Norme regolatrici e d'esecuzione

Il servizio oggetto del contratto è regolato dai seguenti atti:

3.1 - dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti riguardo alle attività e prestazioni contrattuali;

3.2 - dal Capitolato Tecnico;

3.3 - dalle norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

3.4 - dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di pubblici servizi;

3.5 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di tre (3) anni dalla data d'avvenuta emissione da parte delle Stazioni Appaltanti delle credenziali d'accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati.

Le Stazioni Appaltanti si riservano la facoltà di richiedere la proroga del servizio per un periodo di tre (3) anni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - Corrispettivi a favore del Custode-acquirente

5.1 - Anticipazioni a carico della Stazione Appaltante: Ministero dell'Interno.

In caso di veicoli affidati al Custode-acquirente e non ritirati dai proprietari, il Custode-acquirente addebiterà alla Stazione Appaltante Ministero dell'Interno gli oneri afferenti al recupero dei veicoli oggetto di sequestro per gli importi previsti nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, e gli oneri di custodia previsti nell'offerta economica a suo tempo prodotta e pari ad Euro (€) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "A" ed Euro (€) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "B".

Gli oneri di custodia sono calcolati giornalmente per il periodo intercorrente tra la data di presa in custodia del veicolo e la data di notifica del provvedimento di trasferimento di proprietà emesso dal Ministero dell'Interno.

Le spese inerenti al recupero dei veicoli sequestrati saranno calcolate sulla base della distanza in chilometri dal luogo di stazionamento del mezzo adibito alla rimozione più vicino al luogo d'intervento (massimo 65 chilometri) e da quest'ultimo al luogo di deposito. Qualora il primo deposito sia effettuato in un "deposito temporaneo" (24 ore) sarà riconosciuta anche la tariffa chilometrica - di sola andata - fino al deposito definitivo. Nell'ipotesi di recupero che dovesse prevedere l'utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Organo accertatore, di mezzi supplementari (traghetti, carrelli speciali, ecc.) sarà riconosciuta l'ulteriore spesa dietro presentazione di un idoneo documento contabile.

5.2 - Oneri a carico della Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio.

Il Custode-acquirente addebiterà alla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio, gli oneri di custodia previsti nell'offerta economica a suo tempo prodotta e pari ad Euro (€) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "A" ed Euro (€) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "B", per il periodo intercorrente tra la data di ricezione, da parte dell'Agenzia del Demanio, della comunicazione

del Custode-acquirente dell'effettiva presa in custodia del veicolo confiscato in via definitiva dalla Prefettura e la data di notifica al Custode-acquirente della determinazione all'alienazione emessa dall'Agenzia del Demanio oppure, per quanto riguarda il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per il periodo intercorrente tra la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Demanio della documentazione inviata dall'Organo accertatore ai sensi del D.P.R. n.189/2001 e la data di notifica della determinazione all'alienazione del veicolo emessa dall'Agenzia del Demanio.

Per entrambi i casi è prevista una franchigia fissa di cinque (5) giorni a favore della Stazione Appaltante Agenzia del Demanio.

Nessun onere di custodia è dovuto, comunque, qualora la determinazione all'alienazione sia notificata prima della presa in custodia del veicolo da parte del Custode-acquirente.

ART. 6 – Modalità di pagamento a favore del Custode-acquirente

L'erogazione dei corrispettivi dovuti al Custode-acquirente sarà disposta dietro presentazione d'apposita fattura emessa, con cadenza mensile, in base alle prestazioni effettivamente rese nel periodo, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione effettuata, per quanto attiene al recupero, dell'Organo Accertatore che ha richiesto il servizio.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle stesse. Il Custode-acquirente s'impegna a comunicare tempestivamente alle Stazioni Appaltanti le coordinate bancarie per l'accredito dei corrispettivi.

Le Stazioni Appaltanti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute corrisponderanno gli interessi legali previsti dalle leggi vigenti.

Il Custode-acquirente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi d'operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

[Nell'ipotesi = I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della ditta capogruppo-mandataria restando le Stazioni Appaltanti estranee ai rapporti intercorrenti tra le ditte componenti il raggruppamento].

ART. 7 – Variazione delle indennità chilometriche

Qualora nel periodo contrattuale avvenga una variazione – in aumento/diminuzione - del costo del gasolio per autotrazione in una misura superiore al trenta per cento (30%) della media di quello praticato al 01.01.2006 *[aggiornare alla data di stipula del contratto]*, la parte interessata può richiedere una variazione delle indennità chilometriche previste nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, pari al dieci per cento (10%) della variazione accertata. Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti facendo riferimento al prezzo medio al consumo del "gasolio per autotrazione" rilevato mensilmente dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico – Osservatorio prezzi e tariffe (www.osservaprezzi.it). Entro dieci (10) giorni dalla verifica le Stazioni Appaltanti riconosceranno l'eventuale adeguamento delle indennità chilometriche, dandone comunicazione al Custode-acquirente. La variazione avrà effetto dalla data della richiesta e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tale data. Ogni successiva verifica prenderà come base di calcolo il nuovo costo del carburante qualora esso abbia comportato la variazione delle indennità.

ART. 8 - Modalità di valutazione dei veicoli

Le valutazioni dei veicoli saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base delle indicazioni contenute nella "Scheda descrittiva dello stato del veicolo", di cui alla lettera A) nel Capitolato Tecnico (allegata, con le opportune specificazioni, al presente contratto alla lettera "H") e desunte, salvo necessità di integrazioni, dal verbale di sequestro o di fermo amministrativo compilato dall'Organo accertatore e controfirmato, ove previsto, dal Custode-acquirente.

Così come previsto dal Capitolato Tecnico, il Custode-acquirente dovrà, anche nel caso di fermo amministrativo, entro le successive quarantotto (48) ore dalla presa in custodia/possesso del veicolo, compilare la suddetta "Scheda descrittiva dello stato del veicolo" (allegata alla lettera "H"), unitamente alle previste n. cinque (5) fotografie, e provvedere alla sua trasmissione, in via telematica, alle Stazioni Appaltanti. Il modello informatizzato di tale Scheda sarà fornito dalle Stazioni Appaltanti. La mancata trasmissione della scheda descrittiva entro il termine sopra previsto (48 ore) sospende il decorrere degli oneri di custodia a carico delle Stazioni Appaltanti ovvero il decorrere del periodo di franchigia previsto nel precedente punto 5.2.

Nel caso in cui tra la scheda predisposta ed inviata dal Custode-acquirente alle Stazioni Appaltanti e il verbale redatto dall'Organo accertatore vi sia palese incongruenza a proposito dei dati e allo stato di fatto del veicolo, il Custode acquirente dovrà darne tempestiva comunicazione, in via telematica, alle Stazioni Appaltanti. Le stesse, ciascuna per il proprio ambito di competenza, avvieranno una procedura di verifica, che si concluderà, per i veicoli sequestrati e confiscati, entro venti (20) giorni dall'invio della "Scheda descrittiva dello stato del veicolo" e, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del Demanio della documentazione inviata dall'Organo accertatore prevista dal precedente punto 5.2 del presente contratto. L'avvio di tale procedura sospende, ove già non avvenuti, il trasferimento in proprietà o l'alienazione del veicolo al Custode-acquirente nonché il decorrere degli oneri di custodia.

Nel caso in cui il veicolo confiscato è consegnato direttamente dal custode, il Custode-acquirente, a fronte di una palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo riportati nel verbale di sequestro, non prenderà in custodia/possesso il veicolo e dovrà immediatamente comunicare l'accaduto all'Organo accertatore ed alle Stazioni appaltanti. In questo caso il veicolo rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali.

ART. 9 – Corrispettivi a favore delle Stazioni Appaltanti

Ai fini della valutazione per la definizione dei corrispettivi a favore delle Stazioni Appaltanti i veicoli sono classificati in:

9.1 - Veicoli da acquistare ai fini della rottamazione.

Il Capitolato Tecnico definisce le categorie dei veicoli da rottamare. Allo scopo d'individuare i veicoli che rientrano in queste categorie le Stazioni Appaltanti utilizzeranno la tabella d'estimo allegata al presente contratto sotto la lettera "I". L'importo che il Custode-acquirente dovrà corrispondere all'Erario, in caso di veicoli da rottamare, è stabilito in base alla quotazione dei "rottami di ferri vecchi leggeri" elaborata dalla locale Camera di Commercio o, in mancanza, dalla Camera di Commercio di Milano (all'attualità è da farsi riferimento alla quotazione della voce "carcasce di automobili fuori uso"), tenendo conto delle categorie e dei pesi forfetariamente fissati nel Capitolato Tecnico. Qualora le Camere di Commercio riportino dei valori minimi e massimi, si farà riferimento alla media di essi.

9.2 – Veicoli da acquistare ai fini della eventuale reimmissione in circolazione. Per i veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 9.1, il prezzo da corrispondere sarà pari alla media delle quotazioni riportate dalle riviste specializzate indicate nell'invito all'offerta, cui sarà applicata la percentuale di sconto del.....%. Sono previsti i seguenti casi particolari:

9.2.1 - per i veicoli immatricolati da meno di 10 anni e non contemplati nelle riviste specializzate la valutazione sarà effettuata, per ciascun veicolo, con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti;

9.2.2 - per le autovetture immatricolate come “autocarro” e non contemplate nelle riviste specializzate, il valore del veicolo sarà calcolato abbattendo del 20% la media delle quotazioni più basse dell'equivalente modello con medesima cilindrata destinato al trasporto delle persone, riportate dalle predette riviste.

9.3 – Veicoli d'interesse storico-collezionistico di cui all'art. 60 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e autocarri con allestimento.

Indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, la valutazione, finalizzata sia a definire se il veicolo ricade tra quelli da rottamare, sia, in caso contrario, a definire il prezzo da corrispondere, sarà effettuata, per ciascun veicolo, con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti.

ART. 10 - Modalità di pagamento a favore delle Stazioni Appaltanti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà eseguito dal Custode-acquirente in favore dell'Erario, per ogni singolo veicolo, secondo le seguenti modalità:

10.1 - il Custode-acquirente a cui il Prefetto trasferisce la proprietà del veicolo sequestrato dovrà corrispondere il prezzo del veicolo entro novanta (90) giorni dalla notifica di detto trasferimento, mediante versamento sul conto fruttifero indicato dalla competente Prefettura acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, e dovrà provvedere tempestivamente a comunicare alla Prefettura l'avvenuto versamento.

10.2 - il Custode-acquirente, a cui viene alienato dalla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio il veicolo confiscato o il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e non ritirato dal proprietario entro tre mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, dovrà corrispondere all'Erario, mediante versamento sul Capitolo d'entrata del bilancio dello Stato indicato dalla competente Filiale dell'Agenzia del Demanio, il prezzo del veicolo a lui alienato entro novanta (90) giorni dalla notifica del provvedimento di alienazione. Il Custode-acquirente dovrà provvedere tempestivamente a comunicare all'Agenzia del Demanio l'avvenuto versamento.

Il pagamento del prezzo da parte del Custode-acquirente è subordinato all'effettiva disponibilità del veicolo e dovrà essere effettuato entro quarantotto (48) ore dalla presa in possesso di esso, se intervenuta dopo i novanta giorni di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata consegna del veicolo il Custode-acquirente ne darà comunicazione, entro settantadue (72) ore, alla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio affinché la stessa richieda, per conto del Custode-acquirente, l'assistenza dell'Organo accertatore per il recupero del veicolo. In assenza di tale comunicazione il Custode-acquirente dovrà effettuare l'immediato pagamento del prezzo del veicolo a lui alienato.

In caso d'irreperibilità del veicolo, attestata dall'Organo accertatore, il Custode-acquirente non effettuerà il pagamento del corrispettivo e l'Agenzia del Demanio provvederà a dichiarare la nullità del provvedimento di alienazione emesso. In

caso d'avvio, da parte dell'Organo accertatore, di accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali il Custode-acquirente non effettuerà il pagamento del corrispettivo e l'Agenzia del Demanio provvederà alla sospensione del provvedimento di alienazione emesso, in attesa della conclusione degli accertamenti;

10.3 - in caso di tardivo versamento delle somme dovute, le Stazioni Appaltanti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, applicheranno una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo;

10.4 – nei casi di valutazione del veicolo effettuata con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti prevista dai precedenti punti 9.2.1 e 9.3, il Custode-acquirente può richiedere alle Stazioni Appaltanti, entro cinque (5) giorni dalla notifica del provvedimento di alienazione o di presa in possesso del veicolo, se successiva, la motivata revisione della stessa. Le Stazioni Appaltanti esamineranno la richiesta e forniranno risposta entro venti (20) giorni dalla data di ricezione della richiesta di revisione. Decorso tale termine l'istanza di revisione si intenderà rigettata.

ART. 11 - Condizioni dell'appalto

Il Custode-acquirente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto (e nei suoi allegati) e nel Capitolato Tecnico.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, quest'ultima allegata al presente contratto sotto la lettera "L".

Sono a carico del Custode-acquirente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, e ogni attività che si renderà necessaria per l'espletamento dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore dopo la stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Custode-acquirente, intendendosi, in ogni caso, remunerati nell'ambito del corrispettivo convenuto.

Il Custode-acquirente è esclusivo responsabile ed è pertanto obbligato a manlevare e tenere indenni le Stazioni Appaltanti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti. Nessun onere potrà dunque derivare a carico delle Stazioni Appaltanti, oltre al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

ART. 12 - Obbligazioni specifiche del Custode-acquirente

Il Custode-acquirente s'impegna, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal presente contratto, a:

12.1 – prestare i servizi impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture organizzative e tecniche indicate nell'Offerta Tecnica ed il personale necessario, di cui è fornito un elenco aggiornabile in relazione alle esigenze del servizio (allegato sotto la lettera "M"), per l'esecuzione degli stessi;

12.2 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie – ivi comprese quelle informatiche - comprensivi della relativa attrezzatura e documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio e consentire alle Stazioni Appaltanti, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel presente

contratto e nel Capitolato Tecnico;

12.3 - informare tempestivamente le Stazioni Appaltanti di qualunque variazione della propria natura giuridica e, ai fini del necessario assenso, della propria struttura operativa;

12.4 - informare tempestivamente la Stazione appaltante Agenzia del Demanio che il proprietario-custode non ha effettuato la consegna del veicolo confiscato in via definitiva entro il termine indicato dalla Prefettura;

12.5 - informare tempestivamente la Prefettura, nel caso di sequestro, o l'Organo accertatore, nel caso di fermo amministrativo, dell'avvenuta consegna del veicolo custodito al proprietario dello stesso, con contestuale invio del verbale di consegna;

12.6 - informare tempestivamente la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio e l'Organo accertatore, nel caso di fermo amministrativo, del mancato ritiro del veicolo da parte del proprietario entro tre mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro;

12.7 - provvedere, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in materia di tributi od oneri, a tutte le formalità relative al passaggio di proprietà dei veicoli alienati dandone comunicazione alle Stazioni Appaltanti;

12.8 - provvedere, nel rispetto della vigente normativa, alla rottamazione dei veicoli acquistati con questa destinazione e alla relativa radiazione dal P.R.A., dandone tempestiva comunicazione alle Stazioni Appaltanti e inviando loro copia del certificato di rottamazione rilasciato dal "centro di raccolta" ai sensi del D.lgs. 209/2003;

12.9 - consentire alle Stazioni Appaltanti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

12.10 - uniformarsi a tutte le indicazioni riguardanti l'esecuzione contrattuale, ivi comprese quelle informatiche, che dovessero essere impartite dalle Stazioni Appaltanti;

12.11 - dare immediata comunicazione alle Stazioni Appaltanti d'ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto;

12.12 - produrre alle Stazioni Appaltanti, annualmente, una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività;

12.13 - adottare, nell'espletamento del contratto d'appalto, comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante Agenzia del Demanio, allegato al presente contratto sotto la lettera "N".

[nella ipotesi: **ART. 12BIS – Responsabilità delle ditte componenti l'A.T.I. e variazioni nella composizione della stessa.**

12BIS.1 – I rapporti con le Stazioni Appaltanti sono tenuti dalla ditta capogruppo-mandataria, fermo restando la responsabilità solidale delle ditte mandanti componenti l'associazione nei confronti delle Stazioni Appaltanti.

12BIS.2 - Nel caso si verifichi l'esigenza di variare la composizione dell'A.T.I. (integrazioni/diminuzioni/modifiche) la ditta capogruppo-mandataria provvederà ad informarne, entro il termine di giorni cinque (5), le Stazioni Appaltanti per il necessario benessere. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n.157/1995, non sarà consentita alcuna modifica riguardante la ditta capogruppo-mandataria.]

ART. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Custode-acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni in vigore, o che dovessero essere eventualmente emanate, in materie tecniche di sicurezza e di protezione dei lavoratori.

Il Custode-acquirente si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli impegni verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema d'igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Custode-acquirente si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi concernenti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Custode-acquirente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 16, primo capoverso.

ART. 14 - Responsabilità per danni

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alle Stazioni Appaltanti per danni a persone o cose che deriveranno dall'esecuzione del contratto che saranno, in ogni caso, addebitati al Custode-acquirente.

ART. 15 - Cauzioni e garanzie

15.1 - A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Custode-acquirente ha prestato la cauzione definitiva in favore delle Stazioni Appaltanti, così come specificato in premessa. La predetta garanzia dovrà operare per tutta la durata del presente contratto e sino alla scadenza del termine di novanta (90) giorni dalla sua conclusione. In ogni caso il fideiussore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso scritto delle Stazioni Appaltanti.

15.2 - Nel caso in cui l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Custode-acquirente dovrà provvedere al reintegro della stessa nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata anche da una sola delle Stazioni Appaltanti.

ART. 16 - Risoluzione del contratto

In caso di reiterato inadempimento del Custode-acquirente anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e con i documenti ad esso allegati o richiamati, le Stazioni Appaltanti, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto medesimo e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, e di procedere nei confronti del Custode-acquirente per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

In ogni caso il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

16.1 - nell'ipotesi che fosse stata accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Custode-acquirente nel corso della procedura della gara [nell'ipotesi: trattativa privata] in premessa;

16.2 - nel caso d'insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Custode-acquirente o di deposito di un ricorso/istanza che ne proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Custode-acquirente;

16.3 - nel caso in cui il legale rappresentante [*nella ipotesi: proprietario o dirigente responsabile, ecc.*] del Custode-acquirente fosse condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia e non si sia provveduto alla sua destituzione entro venti (20) giorni dalla condanna definitiva;

16.4 - nei casi in cui, a seguito di verifica, le Stazioni Appaltanti accertino che il Custode-acquirente abbia volontariamente riportato, nella "Scheda descrittiva dello stato del veicolo", notizie non corrispondenti al vero riguardo ai dati e/o alla descrizione dello stato di fatto del veicolo;

16.5 - nei casi in cui, a seguito di verifica, le Stazioni Appaltanti accertino che il Custode-acquirente abbia volontariamente riportato, nei documenti contabili presentati per il pagamento degli oneri a carico delle Stazioni Appaltanti, notizie non corrispondenti al vero in ordine all'indennità chilometrica dovuta per il recupero e trasferimento;

16.6 - nei casi di mancato rispetto degli obblighi previsti ai punti 12.3, 12.13, 17 e 18 [*nell'ipotesi: e 12.bis.2*] del presente contratto;

16.7 - nell'ipotesi che sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni previste nei successivi punti 20.1 e 20.2 e nei casi di mancato rispetto dell'obbligo previsto al successivo punto 20.3 del presente contratto.

ART. 17 - Subappalto

E' vietato il subappalto totale o parziale del servizio.

Fermo restando tutte le condizioni contrattuali in merito al recupero e custodia dei veicoli, qualora il Custode-acquirente si trovi nelle condizioni di temporanea indisponibilità all'assunzione in custodia, potrà avvalersi delle depositerie rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/82, dandone immediata e motivata comunicazione alle Stazioni Appaltanti. In questi casi il Custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la/le propria/e depositeria/e, dandone comunicazione all'Organo accertatore.

I pagamenti degli oneri relativi saranno effettuati esclusivamente a favore del Custode-acquirente restando le Stazioni Appaltanti estranee ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le depositerie temporanee.

ART. 18 - Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto assoluto divieto al Custode-acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1260 del codice civile, è esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal presente contratto.

ART. 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Custode-acquirente assume ogni onere e responsabilità conseguenti all'uso improprio di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, *copyright*, d'autore ed in genere di privativa altrui.

ART. 20 - Trasparenza

**MINISTERO DELL'INTERNO E
AGENZIA DEL DEMANIO**

Capitolato Tecnico

Art. 1 – Oggetto del servizio.

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio, da svolgersi per ambiti territoriali infraregionali, di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, in applicazione a quanto previsto dall'art. 214-bis del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito e nel presente Capitolato.

Art. 2 –Attività di recupero dei veicoli e redazione dell'inventario

Dietro espressa richiesta da parte dell'organo di polizia stradale, il custode-acquirente dovrà provvedere al recupero dei veicoli da custodire nei casi in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferire il veicolo in luogo non soggetto al pubblico passaggio; ovvero nei casi in cui pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca.

Per l'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il custode-acquirente deve garantire:

- a) la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
- b) l'intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero e trasporto, entro 30 minuti primi dalla richiesta degli organi di polizia stradale;
- c) la presenza sul veicolo utilizzato per il recupero e trasporto, di un soggetto appositamente delegato ed in possesso dei requisiti per

- assumere gli obblighi di custodia del veicolo stesso, secondo le norme vigenti;
- d) qualora il veicolo possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro lo stesso termine, intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell'intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero e al trasporto presso il deposito del custode-acquirente competente;
 - e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall'affidamento. Qualora il soggetto che recupera il veicolo o che ne assume la custodia temporanea ai sensi della lettera d), non sia lo stesso soggetto che assumerà la custodia definitiva presso il deposito autorizzato, è previsto l'obbligo, per quest'ultimo, di recarsi, entro le 24 ore successive al recupero, presso l'organo di polizia procedente per effettuare l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all'organo procedente, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve essere inviata copia all'organo procedente entro 3 giorni.

Per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente dovrà avvalersi di proprio personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art. 12 al Titolo I° del D.P.R. 495/92. Al custode-acquirente sarà consentito, inoltre, di avvalersi per l'attività di rimozione dei veicoli di altri soggetti ove rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/82, che opereranno sotto la sua completa responsabilità.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero di cui alle precedenti lettere c) e d), il custode-acquirente dovrà validamente accreditare presso le Amministrazioni appaltanti il personale che lo stesso intenderà utilizzare per le predette attività. A tal fine, già in sede di stipulazione della convenzione, il

custode-acquirente fornirà un primo elenco del personale che utilizzerà per le attività previste dal presente capitolato.

Ogni veicolo utilizzato per l'attività di recupero, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04.09.98, deve essere dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per i beni trasportati.

Per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un'apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo, secondo il modello allegato al presente Capitolato (All. A) e provvedere a trasmetterla telematicamente, entro le successive 48 ore, al Ministero dell'Interno ed all'Agenzia del Demanio.

Le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie gestiti dal custode-acquirente per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

Nei casi in cui tra le schede predisposte ed inviate dal custode-acquirente alle Amministrazioni committenti e il verbale redatto dall'organo di polizia stradale vi sia palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo le stesse potranno avviare una procedura di verifica. Qualora all'esito della predetta dovesse emergere che il custode-acquirente abbia volontariamente riportato nelle schede notizie non rispondenti al vero, le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 3 – Attività di custodia dei veicoli

Successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella o nelle depositerie indicate in sede di offerta tecnica.

Le depositerie debbono rispondere ai requisiti indicati nel bando di gara che qui si intendono integralmente riportati.

Annualmente il custode-acquirente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quali attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività.

Il servizio di recupero e di custodia dei veicoli deve essere assicurato senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Nei casi in cui il custode-acquirente non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, dovrà darne comunicazione alle Amministrazioni committenti, entro le successive 24 ore, mediante invio di una nota che contenga le seguenti indicazioni:

- 1) data e ora della richiesta da parte dell'organo accertatore;
- 2) motivi dell'impossibilità della presa in custodia del veicolo.

Nei casi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il custode-acquirente potrà avvalersi delle depositerie rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/82. In questi casi il custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositaria, secondo la procedura di cui al precedente art. 2, lett. e), in quanto applicabile, dandone comunicazione all'organo di polizia stradale procedente per l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia.

La nota potrà essere inviata anche tramite e-mail.

Art. 4 – Tariffe massime previste per il recupero e la custodia dei veicoli

Le tariffe massime previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:

TABELLA A

Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate	orario diurno 06 - 22	orario notturno 22 - 06 e festivo 0 - 24
Diritto di chiamata	€ 11,61	€ 15,08
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 17,40	€ 22,62
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,50	€ 3,25
Tariffa giornaliera per la custodia	€ 3,00	

TABELLA B

Veicoli di massa complessiva da 1,5 fino a 3,5 tonnellate	orario diurno 6 - 22	orario notturno 22-06 e festivo 0 - 24
Diritto di chiamata	€ 14,50	€ 18,85

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 29,00	€ 37,70
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,90	€ 3,77
Tariffa giornaliera per la custodia	€ 5,00	

Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da rimuovere.

Per i ciclomotori e motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate.

Le tariffe massime previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso.

Art. 5 – Alienazione dei veicoli

Il custode-acquirente ha l'obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione, i veicoli sottoposti:

- a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui al comma 2-quater dell'art. 213 del D.Lgs n. 285/92;
- a fermo amministrativo, al termine della procedura prevista dal D.P.R. 24 febbraio 2001, n. 189;
- a confisca.

Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi-acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente si perfeziona secondo le seguenti modalità:

- 1) nei casi di sequestro con la notifica della dichiarazione di cessione da parte del Prefetto;

- 2) nei casi di fermo e di confisca, con la notifica del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio.

Dal perfezionarsi dell'alienazione, nessun onere e spesa di custodia a carico dello Stato sarà dovuta al custode-acquirente; quest'ultimo, invece, sarà tenuto al pagamento del prezzo del veicolo alienato determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.

Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente prima che la confisca sia divenuta definitiva, lo stesso dovrà corrispondere il prezzo del veicolo a lui alienato entro 30 giorni dalla dichiarazione del prefetto mediante versamento su un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente successivamente alla confisca, lo stesso dovrà corrispondere all'erario, mediante versamento sul capitolo che sarà indicato in sede di stipulazione della convenzione, il prezzo del veicolo a lui alienato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di alienazione.

Dell'avvenuto pagamento il custode-acquirente dovrà darne pronta comunicazione alle Amministrazioni competenti.

Il pagamento del prezzo da parte del custode-acquirente sarà subordinato alla effettiva disponibilità del veicolo.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, la comunicazione del prezzo di vendita al custode-acquirente avverrà con le modalità descritte al successivo articolo 6.2.

In caso di tardivo versamento della somme dovute, le Amministrazioni procedenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, applicheranno una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute è data facoltà alle Amministrazioni procedenti di risolvere la convenzione senza che il custode-acquirente possa rivendicare alcun indennizzo e fatto salvo il diritto delle stesse a chiedere il risarcimento per i danni subiti.

Art. 6 – Valutazione per l'alienazione dei veicoli

6.1) Il prezzo di alienazione dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborati dalla Camera di Commercio, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nell'elenco di seguito riportato.

I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:

- A. veicoli completi, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto **6.2)**;
- B. veicoli privi di parti rilevanti;
- C. veicoli gravemente incidentati;
- D. veicoli bruciati;
- E. veicoli a due o tre ruote, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto **6.2)**;
- F. roulotte ed altri veicoli non riciclabili.

Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:

- I. Kg. 700 per i veicoli completi;
- II. Kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
- III. Kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
- IV. Kg. 50 per i veicoli bruciati;
- V. Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati;
- VI. Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

6.2) Il prezzo di alienazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, non può essere inferiore alla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del settore, cui sarà applicata la percentuale di sconto che l'aggiudicatario ha indicato in sede di offerta economica.

Il Prefetto competente comunicherà, *contestualmente alla dichiarazione di alienazione* il prezzo di vendita del veicolo.

Analogamente l'Agenzia del Demanio provvederà, *contestualmente alla determinazione all'alienazione*, a comunicare al custode-acquirente il prezzo di vendita del veicolo.

L'Agenzia del Demanio notificherà la determinazione all'alienazione al custode-acquirente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di confisca da parte del Prefetto. Per tale periodo nulla sarà dovuto a titolo di oneri e spese di custodia al custode-acquirente.

Art. 7– Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il custode-acquirente si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Il custode-acquirente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il custode-acquirente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

Il custode-acquirente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il custode-acquirente si impegna a trasmettere alle Amministrazioni procedenti, a richiesta delle stesse:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca del servizio, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art 8 – Disposizioni antimafia

L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del custode-acquirente, nonché nei confronti dei singoli soggetti accreditati presso le amministrazioni appaltanti, come previsto all'art. 2 del presente capitolato, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

Il custode-acquirente comunicherà alle Amministrazioni procedenti:

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale accreditato;
- b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della convenzione.

La convenzione sarà risolta di diritto, fatta salva la facoltà delle Amministrazioni procedenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna nei confronti del custode-acquirente.

Art. 9 - Divieto di cessione o subappalto

L'aggiudicatario si impegna a prestare i servizi direttamente. Sono, pertanto, vietati sia la cessione che il subappalto totale o parziale del servizio.

Art. 10 – Struttura operativa dell'affidatario

Al soggetto aggiudicatario sarà consentito di integrare la propria struttura operativa mediante l'ingresso di altri depositari che opereranno sotto la sua

completa responsabilità, senza che tale eventualità configuri ipotesi di subappalto, previo assenso da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Una volta acquisito l'assenso da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, il custode–acquirente dovrà produrre per il nuovo custode la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato per l'espletamento della attività di custodia.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte delle Amministrazioni procedenti.

Comporterà, altresì, la risoluzione di diritto della convenzione, il mancato rispetto degli adempimenti annuali di cui al precedente art. 3.

Le Amministrazioni procedenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, le Amministrazioni procedenti intimeranno al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di trenta giorni, a mezzo di raccomandata A.R..

Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati, le Amministrazioni procedenti si riservano di richiedere la risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate e liquidate.

Art. 12 – Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula della Convenzione, nonché ogni altra spesa concernente l'esecuzione della stessa.

Art. 13– Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano le Amministrazioni procedenti solo con la stipula della convenzione.

Art. 14 – Riservatezza

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara, verranno trattati secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/03 e pertanto i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalle Amministrazioni procedenti esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 15 – Responsabilità

Qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicatario, che si impegna a mantenere le Amministrazioni indenni da ogni responsabilità.

Art. 16 – Controversie

Tutte le controversie fra le Amministrazioni procedenti e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, foro di Roma.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dal bando di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Ministero dell'Interno

Agenzia del Demanio

(Pref.Sabato Malinconico)

(Arch. Elisabetta Spitz)

ALLEGATO A

SCHEDA DESCRITTIVA

Si riporta il modello di scheda tecnico-descrittiva che comprovi l'effettivo stato d'uso del veicolo al momento della consegna in custodia,

1. targa;
2. tipo veicolo;
3. data entrata deposito;
4. motivo del deposito;
5. numero verbale;
6. carrozzeria anteriore;
7. carrozzeria posteriore;
8. carrozzeria superiore;
9. carrozzeria laterale destra;
10. carrozzeria laterale sinistra;
11. motore;
12. pneumatici;
13. ruota di scorta;
14. faro anteriore destro;
15. faro anteriore sinistro;
16. faro posteriore destro;
17. faro posteriore sinistro;
18. batteria;
19. selleria;
20. libretto di circolazione;
21. n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.



AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO DIRIGENZIALE

tra

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento
per gli affari interni e territoriali

e

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Generale

per la definizione delle modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure previste dagli articoli 213, 214 e 214bis del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Premesso che:

- l'art. 214bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni prevede che ai fini del trasferimento in proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativi, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi-acquirenti individuati a seguito dello svolgimento di gare ristrette relative ad ambiti territoriali infraregionali;
- il comma 2bis dell'art. 213 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 prevede che con Decreto dirigenziale, di concerto tra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio siano stabilite le modalità di comunicazione, tra gli Uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure;
- nel Capitolato Tecnico della gara per l'individuazione del custode-acquirente, è previsto l'uso di sistemi telematici per la trasmissione di dati e/o informazioni inerenti l'espletamento dell'attività previste, tra le Stazioni Appaltanti ed i custodi-acquirenti.

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue:

Art.1

Il presente decreto è finalizzato all'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, dal Capitolato Tecnico e dalle convenzioni stipulate con i custodi-acquirenti. A tale riguardo il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, provvederanno ad integrare o modificare tempestivamente, ove necessario, le modalità di comunicazione individuate nel presente decreto.

Art. 2

Il presente articolo riporta le principali comunicazioni tra gli Uffici. Altri dati, compresi quelli oggetto di comunicazione interna alle Amministrazioni, e le modalità per la loro trasmissione sono contenuti nei manuali operativi predisposti per gli utenti del sistema informativo di cui al successivo art. 5.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo assicureranno, ove necessario, il collegamento tra gli Organi accertatori e le Filiali dell'Agenzia del Demanio, relativamente alle comunicazioni tra essi intercorrenti.

2.1 Per le comunicazioni effettuate dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo alle Filiali dell'Agenzia del Demanio saranno utilizzate le seguenti modalità:

N	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE
1	Provvedimento di confisca e verbale di sequestro dell'Organo accertatore.	Contemporaneamente alla notifica del provvedimento al proprietario-custode.	Formato elettronico	La comunicazione deve contenere i dati del provvedimento di confisca e del verbale di sequestro richiesti dal sistema informativo. Nel caso in cui non siano presenti alcune informazioni significative (specifiche del modello del veicolo, anno di prima immatricolazione) la Prefettura fornirà alla Filiale il dato mancante se rilevabile <i>dai documenti del veicolo</i> .
2	Comunicazione della definitività della confisca oppure comunicazione del provvedimento contrario.	Entro 72 ore dall'accertata definitività della confisca o dall'emanazione del provvedimento contrario.	Formato elettronico	La Prefettura comunica alla Filiale anche la data dell'avvenuta notifica al proprietario del provvedimento di confisca. La Prefettura comunica al custode-acquirente la data di confisca definitiva e il termine per la consegna del veicolo da parte del proprietario/custode e gli trasmette copia del verbale di sequestro con tutte le informazioni sullo stato del veicolo richieste dal sistema informativo.

2.2 Per le comunicazioni effettuate dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo saranno utilizzate le seguenti modalità:

N	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE
1	Richiesta di assistenza dell'Organo accertatore per il trasferimento coattivo al custode-acquirente del veicolo confiscato.	Entro 48 ore dalla comunicazione del custode-acquirente della mancata consegna del veicolo da parte del proprietario-custode entro il termine previsto.	Formato elettronico	La richiesta viene trasmessa all'Organo accertatore tramite la Prefettura, che informa la Filiale dell'avvenuta trasmissione. La Prefettura assicura, in ogni caso, il collegamento tra la Filiale e l'Organo accertatore. L'Organo accertatore curerà il trasferimento del veicolo anche nel caso in cui la richiesta della Filiale riguardi il recupero di un veicolo già alienato al custode-acquirente

2.3 Per le comunicazioni effettuate dagli Organi accertatori alle Filiali dell’Agenzia del Demanio saranno utilizzate le seguenti modalità:

N	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE
1	Verbale di trasferimento coattivo al custode-acquirente del veicolo confiscato, effettuato a cura dell’Organo accertatore, oppure verbale di dichiarazione dell’Organo accertatore di irreperibilità del proprietario-custode (ed eventualmente anche del veicolo), e successive informazioni.	Entro 48 ore dalla redazione dei verbali	Formato elettronico	La comunicazione, da effettuarsi dopo la notifica al proprietario, deve contenere i dati del verbale di trasferimento coattivo richiesti dal sistema informativo.
2	Comunicazione dell’avvio del procedimento di accertamento di eventuali responsabilità penali (palese incongruenza tra lo stato del veicolo confiscato custodito dal proprietario e i dati riportati nel verbale di sequestro).	Entro 48 ore dalla constatazione della palese incongruenza.	Formato elettronico	
3	Verbale di fermo amministrativo e comunicazione della notifica al proprietario dell’obbligo di ritiro del veicolo.	Entro 72 ore dalla notifica al proprietario dell’obbligo di ritiro del veicolo.	Formato elettronico	La comunicazione, da effettuarsi dopo la notifica al proprietario, deve contenere i dati del verbale di fermo amministrativo richiesti dal sistema informativo. Copia del verbale di fermo amministrativo, con la scheda compilata dall’Organo accertatore, è rilasciata al custode/acquirente al momento della consegna del veicolo.
4	Comunicazione, in caso di fermo amministrativo, dell’autorizzazione al ritiro del veicolo da parte del proprietario.	Entro 48 ore dall’autorizzazione al ritiro del veicolo.	Formato elettronico	
5	Comunicazione, in caso di fermo amministrativo, dell’alienabilità del veicolo, a seguito dell’avvenuto abbandono.	Entro 48 ore dall’alienabilità del veicolo.	Formato elettronico	

2.4 Per le comunicazioni effettuate dalle Filiali dell’Agenzia del Demanio agli Organi accertatori saranno utilizzate le seguenti modalità:

N	INFORMAZIONI	TEMPI	MODALITÀ	NOTE
1	Richiesta di trasmissione al custode-acquirente dei documenti del veicolo confiscato o, in caso di fermo amministrativo, del veicolo abbandonato.	Entro 48 ore dalla comunicazione al custode acquirente del provvedimento di alienazione del veicolo.	Formato elettronico	L’Organo accertatore invia al custode-acquirente, entro 5 giorni dalla richiesta, i documenti di circolazione del veicolo confiscato o abbandonato o, in mancanza, l’apposita dichiarazione ricognitiva, e ne dà contemporanea comunicazione alla Filiale

Art. 3

Le comunicazioni di cui al precedente art. 2 dovranno essere complete e puntuali per la corretta applicazione del dettato normativo, in termini di identificazione, valutazione, alienazione e radiazione del veicolo, e per l’attribuzione degli oneri di custodia tra i diversi soggetti gestori.

A quest’ultimo fine le comunicazioni dovranno essere effettuate con modalità elettroniche, utilizzando il sistema informativo a ciò predisposto e, solo ove non sia possibile per cause di forza maggiore, attraverso trasmissione cartacea. Successivamente alla trasmissione dei dati con modalità elettroniche, dovranno essere trasmessi i documenti di riferimento previsti.

Le competenti strutture del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del Demanio predisporranno, prima dell’avvio operativo del nuovo sistema di gestione dei veicoli, una apposita modulistica, a cui attenersi per facilitare la trasmissione dei dati oggetto di comunicazione.

Art. 4

Il Ministero dell’Interno e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo assicureranno il collegamento tra l’Agenzia del Demanio e le Filiali e gli Organi accertatori. A tale fine il Ministero dell’Interno emanerà le opportune direttive a tali Organi.

Art. 5

Il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, per la gestione dei dati necessari all’espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzeranno il sistema informativo appositamente progettato e sviluppato dall’Agenzia del Demanio sulla base dei requisiti funzionali e non definiti congiuntamente con il Ministero dell’Interno e da quest’ultimo verificato ed approvato, anche in riferimento alle modalità di gestione di eventuali dati sensibili.

Il sistema, denominato SIVeS, è predisposto per l’inserimento e per la consultazione dei dati, di cui al Capitolato tecnico ed alle convenzioni, da parte del Ministero dell’Interno, dell’Agenzia del Demanio, degli Organi accertatori e dei custodi acquirenti. A tale scopo il Ministero dell’Interno garantirà il coordinamento delle attività a carico degli Organi accertatori, finalizzate all’alimentazione del sistema, emanando le opportune direttive e monitorandone l’applicazione.

Art. 6

Ai fini dell'esercizio del sistema informativo, l'Agenzia del Demanio provvederà a:

a) garantire la gestione, la manutenzione e l'eventuale implementazione dell'applicativo informatico, ivi compresi i rapporti anche contrattuali con i fornitori esterni e la predisposizione dei manuali operativi per gli utenti;

b) mettere a disposizione, nella sede della propria Direzione Generale, locali idonei alla collocazione delle eventuali apparecchiature informatiche ritenute necessarie;

e il Ministero dell'Interno provvederà a:

a) fornire eventuali requisiti aggiuntivi ed effettuare i relativi test di verifica;

b) contribuire alla costante manutenzione dell'applicativo informatico e dei manuali operativi per gli utenti, anche attraverso la segnalazione delle criticità riscontrate.

Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio contribuiranno alle spese relative al servizio esterno di hosting dell'applicativo informatico nella misura del 50% ciascuno.

Art. 7

Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio istituiranno un Comitato che provvede a monitorare con sistematicità le modalità di implementazione, sviluppo e utilizzo del sistema informativo e a proporre eventuali modifiche, integrazioni o correttivi. Il Comitato è costituito da cinque membri, due dei quali sono indicati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del Demanio ed il quinto, nella qualità di Presidente, scelto congiuntamente dalle parti.

Nella prima fase d'attuazione il Comitato provvederà ad analizzare tempestivamente le disfunzioni segnalate e, in ogni caso, ad effettuare almeno tre verifiche con cadenza trimestrale anche allo scopo di valutare, alla luce dell'esperienza maturata, l'operatività del presente decreto, suggerendo eventuali modifiche, integrazioni o correttivi.

Il Comitato riferisce alle competenti strutture del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio.

Roma, 28 giugno 2007

per il Ministero dell'Interno
Il Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali
f.to (Giovanni Troiani)

per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore
f.to (Elisabetta Spitz)

PROVINCE NELLE QUALI VERRA' AVVIATO NELL'ANNO 2007 IL NUOVO SISTEMA DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA EX ARTICOLO 214BIS DEL CODICE DELLA STRADA:

REGIONE CALABRIA	Cosenza, Crotona
REGIONE CAMPANIA	Caserta
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Rimini
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine
REGIONE LAZIO	Roma, Frosinone, Latina
REGIONE LIGURIA	Imperia, La Spezia
REGIONE LOMBARDIA	Cremona, Mantova, Pavia
REGIONE MARCHE	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino
REGIONE PUGLIA	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce
REGIONE SARDEGNA	Cagliari
REGIONE SICILIA	Caltanissetta
REGIONE TOSCANA	Arezzo, Pistoia, Siena
REGIONE VENETO	Venezia, Treviso, Vicenza